Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 giugno 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 26 giugno 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

""

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO D'ALMA (all'epoca amministratore unico Calcio Como SpA), MIRCO BENIN, STEFANO BORGONOVO, MAURO BRESSAN, DAVIDE CAREMI, VINCENZO CHIANESE, ALESSANDRO COLASANTE, FRANCESCO DE FRANCESCO, CATALDO GRAZIANO, DANIELE GREGORI, STEFANO LAYENI, GIANLUCA LAMACCHI, ROBERTO MASSARO, CRISTIANO PAVONE, FELICE PICCOLO, MASSIMO RASTELLI, LORENZO ROSSETTI, MASSIMO TARANTINO, ANDREA TAROZZI E MILAN ZAHALKA (all'epoca calciatori Calcio Como SpA) (nota n. 2336/177pf06-07/SP/ma del 24.1.2008)

la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.

****

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SANTONE (all'epoca dei fatti dirigente della Pol. Nuovo Campobasso Srl) E DELLA SOCIETA' POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 3128/182pf07-08/SP/ma del 27.2.2008)

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Santone Giovanni la sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre) ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl quella della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009.

****

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 26 giugno 2008 e ha assunto le seguenti decisioni

(314) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US CONTURSI TERME 1929 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CONTURSI TERME-BELLIZZI DEL 3.5.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 101 del 15.5.2008 – Campionato di 3^ Categoria).

Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

(353) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SANNIO DONNE-SPORT NAPOLI DEL 2.2.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 111 del 29.5.2008 – Campionato Regionale Femminile Serie C).

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.